REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 ottobre 2026:

LEGGE 4 novembre 2026 n.177

DISPOSIZIONI E INCENTIVI A SOSTEGNO DEGLI EVENTI SPORTIVI E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DELL'ECC.MA CAMERA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge intende favorire ed incentivare la realizzazione di eventi sportivi in territorio sammarinese mediante il riconoscimento di una deduzione d'imposta sulle donazioni effettuate, per la realizzazione degli stessi, da parte di persone fisiche ovvero persone giuridiche.
2. La presente legge intende, altresì, favorire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare di proprietà dell'Ecc.ma Camera utilizzando gli strumenti della deducibilità e del credito d'imposta al fine di favorire le donazioni effettuate da persone fisiche ovvero persone giuridiche.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "CONS": Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese;
b) "evento sportivo": manifestazione sportiva ad alto impatto sociale in cui è presente un'iniziativa tecnico-sportiva relativa ad una specifica disciplina o ad una pluralità di discipline in ambito sportivo. Ogni tipo di evento sportivo ha la sua peculiarità, con organizzazioni, strutture e regolamenti differenti. Ai fini della presente legge gli eventi sportivi devono essere realizzati nel territorio sammarinese ad eccezione di quelli realizzati da Federazioni Sportive Nazionali ovvero da Associazioni Sportive Affiliate che, per la natura dell'evento proposto, non possono essere realizzati nella Repubblica di San Marino per mancanza di impianti idonei allo svolgimento dei medesimi;

c) "patrimonio immobiliare": beni immobili corrispondenti a strutture site in territorio sammarinese, già esistenti o di prossima realizzazione, di proprietà dell'Ecc.ma Camera;
d) "donazioni": elargizioni volontarie in denaro effettuate da persone fisiche o giuridiche per la realizzazione di eventi sportivi ovvero per la conservazione, la manutenzione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare delle strutture di proprietà dell'Ecc.ma Camera;
e) "beni tangibili": beni aventi materialità e consistenza fisica, suscettibili di percezione sensibile e idonei a costituire oggetto di diritti reali, dotati di autonoma rilevanza economica;
f) "persone fisiche": soggetti rientranti nel Titolo II, Capo I della Legge 16 Dicembre 2013 n.166 e successive modifiche;
g) "persone giuridiche": soggetti rientranti nel Titolo III della Legge n.166/2013 e successive modifiche.

TITOLO II
INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI IN TERRITORIO SAMMARINESE E PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DELL'ECC.MA CAMERA

CAPO I
INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI

Art. 3
(Eventi sportivi che beneficiano di incentivi)

1. Ciascuna delle Federazioni Sportive Nazionali può presentare al CONS, entro il 31 agosto di ogni anno, un progetto che preveda la realizzazione di un evento sportivo per l'anno successivo.
2. La Segreteria di Stato con delega allo Sport, sentiti la Segreteria di Stato per il Turismo e il CONS, entro il 30 settembre di ogni anno, autorizza fino a cinque eventi sportivi considerati di interesse nazionale da svolgersi nel corso dell'anno successivo.
3. I progetti devono includere una descrizione dettagliata dell'evento, comprensiva dei costi totali previsti per la relativa realizzazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 non prevede, in ogni caso, la copertura finanziaria da parte dello Stato per la realizzazione dell'evento.
5. Le procedure e le modalità per la presentazione delle domande, nonché eventuali ulteriori requisiti necessari per ottenere gli incentivi indicati all'articolo 4, sono definiti tramite apposito regolamento del Congresso di Stato, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Il CONS è tenuto a pubblicare sul proprio sito entro il 31 ottobre di ogni anno la lista di tutti gli eventi presentati indicando quelli autorizzati, ai sensi della presente legge, per l'anno successivo.
7. In aggiunta agli eventi autorizzati di cui al comma 2, la Segreteria di Stato con delega allo Sport, la Segreteria di Stato per il Turismo e il CONS, possono altresì individuare, entro il 30 settembre di ogni anno, un ulteriore evento ciascuno a cui si applica il criterio della deducibilità d'imposta di cui alla presente legge, da realizzarsi nell'anno successivo.

Art.4
(Deducibilità di importi elargiti per la realizzazione di eventi sportivi)

1. Le persone fisiche ovvero le persone giuridiche interessate agli eventi autorizzati e pubblicati ai sensi dell'articolo 3, devono, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, presentare apposita istanza alla Segreteria di Stato con delega allo Sport indicando l'evento ovvero gli eventi per i quali si vuole procedere alla donazione e relativo importo.
2. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di cui al comma 1, vengono pubblicati sul

sito del CONS i progetti, definitivamente approvati, per i quali sono state presentante le istanze di cui al comma 1, con indicazione della somma complessivamente raggiunta.

3. Entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di cui al comma 1 e per i soli progetti definitivamente approvati, gli istanti devono procedere al pagamento di quanto dichiarato in istanza.

4. Accertato il soddisfacimento dei requisiti previsti ai sensi del comma 3, il CONS rilascia agli istanti la certificazione di avvenuta partecipazione al progetto. Tale certificazione costituisce per l'istante documento valido ai fini dell'accesso ai benefici fiscali. Il CONS è tenuto a trasmettere annualmente all'UO Ufficio Tributario l'elenco dettagliato dei soggetti autorizzati.

5. In deroga a quanto previsto dal punto 11, dell'Allegato A della Legge n.166/2013 e successive modifiche, le donazioni di persone fisiche a favore della realizzazione di eventi di cui all'articolo 3 sono deducibili, nell'anno dell'erogazione, nella misura del 100 per cento dell'importo donato fino ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni singolo evento.

6. Per le persone giuridiche, in deroga a quanto previsto dall'articolo 60-*bis* della Legge n.166/2013 e successive modifiche, le donazioni per la realizzazione degli eventi di cui all'articolo 3, sono deducibili nell'anno dell'erogazione nella misura del 100 per cento dell'importo erogato fino ad un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni singolo evento.

CAPO II
INCENTIVI A FAVORE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DELL'ECC.MA CAMERA

Art.5
(Opere finanziabili)

1. Il Congresso di Stato, entro il 31 ottobre di ogni anno, adotta apposita delibera in cui è contenuto l'elenco delle opere di ristrutturazione ovvero di sviluppo del patrimonio immobiliare dell'Ecc.ma Camera a cui può essere applicato il criterio della deducibilità e del credito d'imposta di cui all'articolo 6.

2. Le opere di cui al comma 1 sono individuate come opere strategiche ai sensi del Decreto Delegato 31 gennaio 2019 n.23.

3. Le modalità di partecipazione alla realizzazione dei progetti individuati ai sensi del comma 1 sono definiti tramite regolamento del Congresso di Stato da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6
(Deducibilità e credito d'imposta per favorire erogazioni liberali e donazioni a sostegno degli investimenti)

1. Per le donazioni in denaro effettuate da persone fisiche per interventi sul patrimonio immobiliare dell'Ecc.ma Camera nonché per il finanziamento della realizzazione di nuove strutture pubbliche, si applica, in deroga a quanto previsto dal punto 11, dell'Allegato A alla Legge n.166/2013 e successive modifiche, la piena deducibilità dell'importo donato, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi quattro nonché il credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle erogazioni effettuate.

2. Per le donazioni effettuate da persone giuridiche, per interventi sul patrimonio immobiliare dell'Ecc.ma Camera, nonché per il finanziamento della realizzazione di nuove strutture pubbliche, si applica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 60-*bis* della Legge n.166/2013 e successive modifiche, la piena deducibilità dell'importo donato, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi nove e il credito d'imposta, nella misura del 100 per cento delle erogazioni effettuate.

3. Il credito d'imposta spettante, ai sensi dei commi 1 e 2, è riconosciuto:

a) alle persone fisiche, nell'anno della erogazione, nei limiti del 15 per cento dell'imposta lorda;

b) alle persone giuridiche, è ripartito in undici quote annuali di pari importo e nel limite del 70 per cento dell'imposta lorda.

4. Ferma restando la ripartizione di cui al presente articolo il credito d'imposta è fruibile esclusivamente tramite compensazione dell'imposta generale sui redditi in sede di dichiarazione e fino a concorrenza dell'imposta.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7
(Riconoscimenti)

1. Il Congresso di Stato può prevedere, a favore dei donatori, riconoscimenti di carattere istituzionale, informativo o comunicativo, ad eccezione di somme di denaro o beni tangibili.
2. Resta escluso ogni obbligo di promozione di prodotti, servizi, marchi o attività del donatore nonché ogni tipo di utilità economica diretta diversi dalla evidenza comunicativa della donazione effettuata.
3. Le procedure e le modalità relative all'assegnazione dei riconoscimenti, nonché il genere e la natura dei medesimi nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, sono definiti tramite apposito regolamento del Congresso di Stato, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8
(Disposizioni contabili)

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni effettuate a favore della realizzazione di eventi sportivi, nonché degli interventi di conservazione e sviluppo del patrimonio immobiliare dell'Ecc.ma Camera vengono incamerate ai sensi dell'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 su appositi capitoli di bilancio da istituirsi con Legge di Bilancio.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 novembre 2026/1726 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gerardo Giovagnoli – William Casali

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi